

MS Eff
 MSA
 Leg
 Prefettura di Ferrara
 Ufficio Territoriale del Governo
 Leg. S. MS
 EM
 A.M. Veri



Prefettura di Ferrara

Ufficio Territoriale del Governo

3. In caso di più prenotazioni presso il Comune competente per uno stesso luogo ed orario, sarà data la precedenza al soggetto che avrà prenotato per primo.
4. Qualora, per circostanze sopravvenute ed impreviste, i partiti e gruppi politici ritenessero di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti nel programma settimanale, gli stessi dovranno darne tempestiva comunicazione ai predetti Organi di polizia quanto prima possibile, comunque almeno 24 ore prima.
5. Qualora nei centri urbani si svolgesse un mercato settimanale, i comizi potranno essere tenuti ugualmente, ma in luoghi diversi da quelli di svolgimento del mercato.
6. Ogni comizio, ovvero manifestazione elettorale sonora, non potrà avere la durata superiore ad un'ora e dovrà essere contenuto entro lo spazio orario prenotato. Si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto dell'orario di inizio, specie quando nella stessa piazza e nella stessa giornata ne siano programmati più di uno. Solo ove non ne seguano ulteriori, così come nel caso di intervento di segretario o presidente nazionale di partito, la durata del comizio potrà protrarsi a due ore.
7. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere, in linea di massima, un intervallo non inferiore a quindici minuti.
8. Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.
9. Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti, nonché la distribuzione ai partecipanti di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione. Non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annunciatori ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale. Nel caso in cui il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc. le persone sui mezzi mobili in movimento sospendono gli annunci per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.
10. I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.
11. Come già evidenziato, saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme.
12. Le Amministrazioni comunali individueranno i siti e le piazze per lo svolgimento della campagna elettorale. Per l'utilizzo di detti siti e delle citate piazze saranno stabiliti turni tra i vari partiti e gruppi politici, secondo il criterio dell'avvicendamento e con le modalità indicate ai precedenti punti 2,3 e 4.
13. Nel capoluogo, in particolare, il citato avvicendamento riguarderà Piazza Trento e Trieste, Piazza Castello e Piazza della Repubblica (per queste ultime due non sarà possibile una contemporaneità di comizi). Le Piazze Savonarola, Municipale e Sacratì sono escluse dai comizi.
14. Il Comune di Ferrara è solito allestire in Piazza Trento e Trieste un palco fisso per i comizi da assegnare ai soggetti che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi indicati nel presente protocollo. Analoga iniziativa potrà essere intrapresa anche dagli altri Comuni della provincia.

P. Rossi
 Campagna elettorale
 D. Rossi
 D. Rossi
 D. Rossi

C. Rossi
 D. Rossi
 D. Rossi
 D. Rossi
 D. Rossi

A. Rossi
 P. Rossi
 D. Rossi
 D. Rossi



Prefettura di Ferrara
Ufficio Territoriale del Governo

bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione prevista all'art. 28 del D.P.R. n. 639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;

c) *è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo."*

31. Alla luce di quanto sopra, rientrano nel divieto, ad esempio, le esposizioni di manifesti affissi alle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (convenzionalmente si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad 1 metro). E' da ritenersi, altresì, vietata l'installazione in luogo pubblico, compresi i gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti. A fini meramente identificativi del gazebo o del banchetto è ammessa la collocazione di n.2 bandiere delle dimensioni massime di mt 1.5x1 (oppure, in sostituzione delle bandiere, n. 2 manifesti delle stesse dimensioni massime).

32. Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascun Comune è tenuto, per legge, a provvedere direttamente o indirettamente alla defissione o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva saranno poste a carico dell'esecutore materiale (art. 15, comma 3, della legge 515/1993 e art. 1, comma 178, della legge 296/2006).

33. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

Propaganda elettorale luminosa e figurativa a carattere fisso e mobile

34. Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè da venerdì 2 febbraio 2018, sono vietate determinate forme di propaganda. In particolare:

è vietata

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, standardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita, invece, la distribuzione);
- la propaganda elettorale luminosa mobile;

